



TRIBUNALE DI CREMONA

N. 8/2018 R.G. C.P.

Decreto

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Adriano De Lellis	Presidente
dott. Giorgio Scarsato	Giudice rel.
dott.ssa Stefania Grasselli	Giudice

letto il ricorso *ex art.* 160 e 161 co. 6° l.f. con cui la società **Calzificio Alfa s.r.l. in liquidazione**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (p.iva. 00111530192), ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con riserva di presentare nel dettaglio la relativa proposta, nonché il piano e la documentazione entro il termine assegnato dal giudice, per integrare la domanda;

ritenuta la propria competenza territoriale *ex artt.* 9 e 161 l.f., avendo la società istante sede principale in Cremona;

rilevata la regolarità formale della domanda, avendo la ricorrente allegato al ricorso i bilanci degli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori come da d.l. 69/13, nonché comprovato i poteri *ex art.* 152 l.f. in capo al liquidatore;

preso atto della comunicazione del ricorso al P.M. ed al Registro delle Imprese, nonché del fatto che la ricorrente nel biennio antecedente non risulta aver presentato domanda di concordato preventivo;

ritenuta la ricorrente soggetto astrattamente fallibile, in quanto svolge attività commerciale ed è in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 1 l.f.;

ritenuto che è concedibile un termine di giorni 60 gg -da calcolarsi con decorrenza dalla data di pubblicazione del ricorso al registro delle imprese in coerenza con la previsione legislativa



dell'art. 168 l.f.- per la presentazione della proposta e del piano, stante la pendenza di istanza di fallimento;

ritenuto, quanto al contenuto degli obblighi informativi, di porre a carico della ricorrente l'onere di relazionare ogni trenta giorni sugli atti di gestione compiuti, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati;

ritenuto opportuno nominare un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, co. 6°, l.f., come modificato dal d.l. n. 69/2013, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente sta compiendo, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall.;

fissa

ex art. 161 co. 6° l.f., termine di giorni 60 decorrenti dalla data di pubblicazione del ricorso al registro delle imprese per presentare la proposta, il piano e tutta la documentazione indicata ai commi 2° e 3° dell'art. 161 l.f.;

pone

a carico della ricorrente, quale obbligo informativo ex art. 161 comma 8° l.f., quello di depositare ogni trenta giorni un elenco degli atti di gestione finanziaria compiuti, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati, nonché dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

pone

a carico del commissario giudiziale l'obbligo di relazionare al giudice delegato con la medesima periodicità;

avverte

la ricorrente che dalla data di deposito del ricorso sino al decreto di ammissione ex art. 163 l.f. potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione mentre per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione dovrà premunirsi di autorizzazione del tribunale;

avverte



altresì la ricorrente che la violazione dell'obbligo informativo su indicato determinerà la declaratoria di inammissibilità della domanda e, sussistendone i presupposti, anche la declaratoria di fallimento;

nomina

il commissario giudiziale nella persona del dott. Claudio Cantoni, con studio in Cremona, con il compito di vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall.;

Si comunichi alla ricorrente, al P.M., al Registro delle Imprese ed al commissario giudiziale.

Cremona, 6.12.2018

Il giudice estensore

dott. Giorgio Sacrsato

Il Presidente

dott. Adriano De Lellis

